

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio

Art. 649-bis Casi di procedibilità d'ufficio

Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli [640](#), terzo comma, [640-ter](#), quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo [646](#), secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo [61](#), primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.